SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 70

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 marzo 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2011, n. **26**.

Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee annuali previste dall'articolo 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, in considerazione della prima applicazione delle norme recate dal citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Assemblea annuale

1. In sede di prima applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, è consentito alle società alle quali si applica l'articolo 154-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, convocare l'assemblea di cui all'articolo 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società.

2. E' altresì consentito alle società alle quali si applica l'articolo 154-*ter*, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale, di convocare l'assemblea, in prima o unica convocazione, a nuova data, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, purché non sia ancora decorso, con riferimento alla assemblea originariamente convocata, il termine indicato all'articolo 83-*sexies*, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora l'assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari, le liste eventualmente già depositate presso l'emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. E' consentita la presentazione di nuove liste nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalla normativa di attuazione dell'articolo 148, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora sia stata convocata con il medesimo avviso anche l'assemblea straordinaria, questa può essere parimenti rinviata alla nuova data.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

11G0072

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Monte San Savino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Monte San Savino (Arezzo);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monte San Savino (Arezzo) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Lorenzo Abbamondi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monte San Savino (Arezzo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 24 febbraio 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Arezzo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 24 febbraio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monte San Savino (Arezzo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Lorenzo Abbamondi.

Roma, 3 marzo 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A03996

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 marzo 2011.

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre «il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze»;

Visto il decreto del 17 dicembre 2010, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011 è stato differito al 31 marzo 2011;

Vista la richiesta dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.) di ulteriore differimento del predetto termine;

Ritenuto necessario e urgente differire il termine della deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2011.

Roma, 16 marzo 2011

Il Ministro: MARONI

11A03997

DECRETO 16 marzo 2011.

Rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2011-2013.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che, «con decreto a cadenza triennale, il Ministro dell'Interno individua la determinazione della media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto, ai fini di cui all'art. 259, comma 6, del precitato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 2008, con il quale sono stati fissati i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto per il triennio 2008-2010;

Visti i dati relativi al censimento generale del personale in servizio presso gli enti locali, rilevati alla data del 31 dicembre 2009, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali, nella seduta del 16 marzo 2011;

Decreta:

per il triennio 2011-2013, i rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizione di dissesto sono i seguenti:

Comuni

fascia demografica	rapporto medio dipendenti-popolazione
fino a 999 abitanti	1/98
da 1000 a 2999 abitanti	1/130
da 3000 a 9.999 abitanti	1/144
da 10000 a 59.999 abitanti	1/122
da 60000 a 249.999 abitanti	1/106
oltre 249.999 abitanti	1/75

Province

fascia demografica	rapporto medio dipendenti-popolazione
fino a 299.999 abitanti	1/571
da 300.000 a 499.999 abitanti	1/452
da 500.000 a 999.999 abitanti	1/944
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti	1/810
oltre 2.000.000	1/1062

Roma, 16 marzo 2011

Il Ministro: MARONI

11A04049

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 marzo 2011.

Modifica dei decreti 18 dicembre 2006 ed 8 novembre 2007 di ammissione di progetti al Fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Prot.n.95/Ric.)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 settembre 2006, ed in particolare per il progetto di ricerca n. 10773 presentato dalla MARCONI SpA, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 2902 del 18 dicembre 2006, con il quale il progetto di ricerca n. 10773 presentato dalla MARCONI SpA, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, così come dalla proposta formulata dal Comitato nella riunione del 20 settembre 2006;

Visto il decreto direttoriale n. 1669 dell'8 novembre 2007, con il quale è stata variata la titolarità del progetto a seguito della fusione per incorporazione della MARCONI SpA nella ERICSSON LAB ITALY SpA la quale ha modificato la propria ragione sociale in MARCONI SpA;

Vista la nota dell'istituto convenzionato in data 19 novembre 2010 pervenuta in data 30 novembre 2010 prot. n. 9758, con la quale ha comunicato variazioni contrattuali avanzate dal soggetto richiedente rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto del parere formulato dal Comitato nella riunione del 19 gennaio 2011, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto direttoriale n. 2902 del 18 dicembre 2006 e del decreto direttoriale n. 1669 dell'8 novembre 2007 relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Al seguente progetto di ricerca applicata, già ammesso al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

10773 MARCONI SpA - PAGANI (SA)

«Sottosistema funzionale di centrale per l'elaborazione del segnale vocale finalizzato al miglioramento della qualità della voce in reti mobili 3G (SQE)».

Rispetto a quanto decretato in data: 18 dicembre 2006 e 8 novembre 2007

Fusione per incorporazione della MARCONI SpA nella controllante ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SpA e del relativo trasferimento delle agevolazioni concesse a suo tempo alla predetta ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SpA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

11A04045

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Urrea Julio Javier, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Urrea Julio Javier, nato a Talcahuano (Cile) il 14 maggio 1980, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegiero», di cui è in possesso, conseguito in Cile, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «Ingegnere»;

Vsito il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionale;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato così come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingenierìa de ejecuciòn en prevencion de riesgos» conseguito presso l'«Universidad Tecnica Federico Santa Maria», in data 14 marzo 2005;

Preso atto che l'istante dimostra l'iscrizione presso il «Ministerio de relaciones exteriores» come attestato in data 9 novembre 2010;

Vista la documentazione attestante corsi di formazione e esperienza professionale;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2010;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nelle conferenze sopra citata;

Considerato che la formazione accademico professionale dell'istante, riguarda un programma molto particolare, oltretutto molto breve, di durata tre anni, di cui i corsi di approfondimento, tra l'altro, ne fanno addirittura parte ma soprattutto molto lontano da una formazione di ingegneria industriale anche solo del primo livello. Tenuto conto inoltre che il curriculum formativo e l'esperienza testimoniano la conoscenza di elementi di sicurezza e di gestione che appartengono più che altro al settore dell'informazione, pertanto la domanda per la sezione A, settore industriale non può essere accolta nemmeno con l'applicazione di consistenti misure compensative, la domanda può altresì essere accolta per la sezione B, settore dell'informazione, ma con applicazione di una misura compensativa;

Visto l'art. 16, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 49, comma del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Al sig. Urrea Julio Javier, nato a Talcahuano (Cile) il 14 maggio 1980, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» sez. B settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia, la domanda per la sezione A, settore industriale, per i motivi esposti è rigettata.

Il riconoscimento è subordinato , al superamento di una prova attitudinale scritta e orale; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) elettronica applicata, 2) deontologia e ordinamento professionale.

Roma, 9 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopra indicate, e altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. B settore dell'informazione.

11A03995

DECRETO 10 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Stubing Robert, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Stubing Robert, nato l'11 settembre 1955 a Furth/Bayern (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur» conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico quinquennale «Diplom-Ingenieur-Architektur» presso la «Technische Universitat» di Berlino nell'ottobre 1998;

Considerato che secondo la attestazione della Autorità competente tedesca, detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lett. *e)* della direttiva 2005/36/CE;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22, n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Stubing Robert, nato l'11 settembre 1955 a Furth/Bayern (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur-Architektur», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 18 mesi.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti, 2) Costruzione di ponti, 3) Impianti tecnici nell'edilizia e territorio.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra.

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 10 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A03992

DECRETO 10 marzo 2011.

Riconoscimento, al sig. Stoffler Christian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Stoffler Christian, nato il 15 novembre 1965 a Graz (Austria), cittadino austriaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingenieur» conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale, e l'esercizio in Italia della medesima professione;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito un titolo accademico quinquennale «Diplom-Ingenieur» presso la «Leopold-Franzens-Universitat» di Innsbruck nel luglio 1994;

Considerato che ha documentato di aver ottenuto l'autorizzazione all'esercizio della professione e di essere iscritto alla «Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten» di Innsbruck da luglio 2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 10 dicembre 2010;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui è necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Al sig. Stoftler Christian, nato il 15 novembre 1965 a Graz (Austria), cittadino austriaco, è riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della medesima professione in Italia.

Detto riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti, 2) Costruzione di ponti.

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale stesso, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario.

Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie come sopra individuate.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie individuate, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie di cui sopra..

Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonchè la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 10 marzo 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A03993

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Breuhahn Martina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di terapista occupazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Breuhahn Martina, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo di «Ergotherapeutin» conseguito in Germania presso la «staatlich anerkannten Schule fur ergoterapie IB - Medizinische Bildungsakademie - di Rostock (Germania)» in data 6 marzo 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Terapista Occupazionale»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal «Terapista Occupazionale»;

Ritenuto che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Erghotherapeutin» conseguito in Germania presso la «staatlich anerkannten Schule fur ergoterapie IB - Medizinische Bildungsakademie - di Rostock (Germania)» in data 6 marzo 2001, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di «Erghotherapeutin» a partire dal giorno 6 marzo 2001, dalla sig.ra Breuhahn Martina

nata a Rostock (Germania) il giorno 13 settembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Terapista Occupazionale» (D.M. n. 136/1997).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03348

DECRETO 15 febbraio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Linares Garcia Alicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Linares Garcia Alicia, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2006 presso la «Universitat Autonoma de Barcelona» - Escola universitaria de ciencies de la salut (centre adscrit) - Scuola universitaria delle scienze della salute (centro aggregato) - di Bellaterra (Ceedanyola del Valles) (Spagna), al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di «Fisioterapista»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomada en Fisioterapia» conseguito in Spagna nell'anno 2006 presso la «Universitat Autonoma de Barcelona» - Escola universitaria de ciencies de la salut (centre adscrit) - Scuola universitaria delle scienze della salute (centro aggregato) - di Bellaterra (Ceedanyola del Valles) (Spagna), dalla sig.ra Linares Garcia Alicia nata a Martorell (Baix Llobregat) (Spagn) il giorno 22 aprile 1982, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Fisioterapista» (D.M. n. 741/1994).

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03349

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Alphy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sigra Joseph Alphy ha chiesto il riconoscimento del titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito in India, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il D.M. 18 giugno 2002, “Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell’area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell’art. 1, comma 10 ter , del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall’art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1” e successive modificazioni;

Vista l’istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell’anno 2007 presso il «B.H.R.C. School of Nursing» di Indore, M.P. (India) dalla Sigra Joseph Alphy nata a Dhamnod Dhar MP (India) il giorno 26.10.1986, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sigra Joseph Alphy è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03808

DECRETO 9 marzo 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Sharanjit, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l’art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la Sigra Kaur Sharanjit ha chiesto il riconoscimento del titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito in India, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 1999 presso il «Dr. B.L. Kapoor Hospital» di Ludhiana (India) dalla Sigra KAUR Sharanjit nata a Kanech-Kerala (India) il giorno 12 giugno 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La Sigra Kaur Sharanjit è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A03809

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Bayer CropScience S.r.l.», in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di conformità al Centro di saggio «Bayer CropScience S.r.l.» con sede legale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 5130 del 26 febbraio 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 8-9 luglio 2010 presso il Centro di saggio «Bayer CropScience S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 7 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro di saggio «Bayer CropScience S.r.l.» con sede legale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

prove su destino e comportamento ambientale (di cui all'allegato II, punti 7.1, 7.2 e 7.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione del destino e comportamento dei prodotti fitosanitari nel suolo e nell'acqua (di cui all'Allegato III, punti 9.1 e 9.2 del decreto legislativo n. 194/1995 e successive modifiche).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

regolatori di crescita.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche il settore di attività «Vertebrati dannosi».

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Bayer CropScience S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata l'8-9 luglio 2010.

2. Il Centro di saggio «Bayer CropScience S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

11A03637

DECRETO 3 marzo 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Isagro Ricerca S.r.l.», in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di conformità al Centro di saggio «Isagro Ricerca S.r.l.» con sede legale in via Caldera, 21 - 20153 Milano, dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 8991 del 9 aprile 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 29-30 luglio 2010 presso il Centro di saggio «Isagro Ricerca S.r.l.»;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» del 7 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro di saggio «Isagro Ricerca S.r.l.» con sede legale in via Caldera, 21 - 20153 Milano, è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove: biostimolatori, attivatori; efficacia agronomica prodotti biologici; sviluppo modalità di applicazione; selettività nei confronti di organismi utili. Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove: studi ambientali ed ecotossicologici in campo (di cui all'Allegato II, punti 7 e 8 e all'Allegato III, punti 9 e 10 del decreto legislativo n. 194/1995).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree acquatiche;

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

colture tropicali;

concia delle sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

microbiologia agraria;

nematologia;

patologia vegetale;

zoologia agraria;

vertebrati dannosi;

attivatori - coadiuvanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Isagro Ricerca S.r.l.» è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata il 29-30 luglio 2010.

2. Il Centro di saggio «Isagro Ricerca S.r.l.», qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 2011

Il direttore generale: BLASI

11A03638

DECRETO 14 marzo 2011.

Proroga del termine per le consegne di tabacco di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del citato regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004 n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 22 settembre 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;

Considerato che lo scopo della misura prevista all'articolo 7 del decreto ministeriale 29 luglio 2009 è il miglioramento della qualità del tabacco;

Viste le note con le quali le associazioni di categoria rappresentano sopraggiunte condizioni particolari che non consentono, per il corrente anno, di rispettare il termine per le consegne di tabacco, fissato all'articolo 7, comma 9, del decreto ministeriale 29 luglio 2009, e chiedono nel contempo di differire il termine di scadenza;

Ritenuto opportuno, per la domanda 2010, prorogare al 31 marzo 2011 il termine ultimo per la consegna, come richiesto dal Comitato Tecnico permanente di coordinamento in materia di Agricoltura, nella seduta del 9 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui alle premesse, il termine del 15 marzo fissato all'articolo 7, comma 9, del decreto ministeriale 29 luglio 2009, per la domanda di aiuto 2010, è prorogato al 31 marzo 2011.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2011

Il Ministro: GALAN

11A04154

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 febbraio 2011.

Consegna anticipata provvisoria alla provincia di Avellino delle rampe di accesso allo svincolo della strada che collega la S.S. 401 Ofantina con Calitri.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
ex art. 86 Legge 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata Terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del MICA che attribuisce all'ufficio B5 della DGCII, il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 2006, n. 233 che istituisce il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 la quale, all'art. 86 (interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), è stata prevista la nomina di un commissario ad acta, al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attività produttive (oggi Ministro dello sviluppo economico) di nomina del commissario ad acta, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive (oggi *MSE)* e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto il comma 2 del citato art. 86 della predetta legge n. 289/2002 con il quale è stata disposta la revoca delle concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge n. 219/1981, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni;

Visto, altresì, che con il citato comma 2 è stato attribuito al commissario ad acta il compito di procedere all'affidamento del completamento della realizzazione delle opere suddette;

Visto che, a seguito di verifiche preliminari effettuate ai sensi del citato decreto ministeriale del 21 febbraio 2003, sono risultate sussistere opere di viabilità ricadenti nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 86 della legge n. 289/2002;

Visto che l'ufficio B5 della DGCII del MAP (oggi *MSE)* ha, quindi, individuato definitivamente le opere oggetto di revoca di cui al citato comma 2 dell'art. 86 della legge n. 289/2002;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive (oggi *MSE)* n. 91/B5/MAP del 3 ottobre 2003 con il quale è stata revocata la concessione per la realizzazione dello svincolo con la strada di collegamento tra l'abitato di Calitri con la s.s. 401 Ofantina di cui al progetto n. 39/40/6064, assentita all'A.T.I. I.C.L.A. S.p.A. ed altre, oggi I.C.L.A. S.p.A. in liquidazione;

Visto che, per le attività commissariali ex art. 32 della legge n. 219/1981, è stata aperta, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, apposita contabilità speciale n. 3250 intestata a «Commissario ad acta art. 86 della legge n. 289/2002», alimentata con girofondi dalla contabilità speciale n. 1728 denominata «Interv. articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981», giusta nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 143472 del 4 dicembre 2004;

Vista la nota n. 99025 dell'11 agosto 2004 con la quale il Dipartimento R.G.S. - I.G.F. - Ufficio XIII - del Ministero dell'economia e delle finanze autorizza il proseguimento della gestione fuori bilancio di detta contabilità speciale 3250;

Visto il proprio decreto n. 06 dell'11 novembre 2003 relativo all'avvalimento, nei limiti e per gli effetti di cui all'art. 19 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dei Provveditorati alle OO.PP.(oggi Provveditorati Interregionali alle OO.PP.) di Potenza e di Napoli nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, per l'espletamento delle attività e delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di completamento delle opere di viabilità ex art. 32 della legge n. 219/1981 di cui alle concessioni già assentite e revocate;

Visto il disciplinare stipulato in data 16 marzo 2004 con il quale il sottoscritto Commissario ad acta ha affidato al Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania (oggi Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise e già Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti Campania e Molise) la realizzazione degli interventi e l'espletamento di tutte le attività e procedure finalizzate alla realizzazione del completamento delle opere suddette di cui al progetto n. 39/40/COM/6064;

Visto che, pertanto, sono del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise (già S.I.I.T. Campania e Molise) le funzioni di Stazione appaltante ex art. 19 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto che sono, tra l'altro, a cura del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise (già S.I.I.T. Campania e Molise) le attività di progettazione, di affidamento in appalto, di direzione lavori e di collaudo e quelle connesse;

Visto il proprio decreto n. 88 del 10 febbraio 2005 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo al completamento dello svincolo della strada di collegamento dell'abitato di Calitri con la s.s. 401 «Ofantina» - Prog. n. 39/40/COM/6064, redatto dal citato Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise (già S.I.I.T. Campania e Molise);

Visto il proprio decreto n. 104 del 22 luglio 2005 relativo alla presa d'atto degli esiti del verbale di asta pubblica per l'affidamento dei citati lavori, Rep. n. 8737 aggiudicati alla Ditta Edil Viro con sede in Casoria alla Via F. Turati n. 21;

Visto il proprio decreto n. 193 del 15 marzo 2006 con il quale è stato approvato il contratto del 16 novembre 2005 Rep. n. 8823, stipulato tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise (già S.I.I.T. Campania e Molise) Sede di Napoli e la Ditta Edil Viro di Antonietta Viro per l'affidamento dei lavori di completamento in questione;

Visto il proprio decreto n. 344 del 3 aprile 2007 relativo alla presa d'atto della certificazione del 12 dicembre 2003 e atto integrativo del 16 giugno 2004 della Commissione di Collaudo in c.o., nominata dall'Amministrazione concedente, circa lo «Stato di consistenza dei lavori utilmente eseguiti alla data di revoca della concessione», realizzati dal Concessionario revocato I.C.L.A. S.p.A. in liquidazione;

Visto il proprio decreto n. 394 del 22 ottobre 2007 con il quale è stata approvata la perizia di variante senza aumento di spesa redatta dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise - Sede Centrale di Napoli - per adeguare il progetto originario alle esigenze manifestate dalla Provincia di Avellino e dal Comune di Calitri (Avellino);

Visto il proprio decreto n. 490 del 25 novembre 2008 con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo relativo all'affidamento all'Impresa Edil Viro di Antonietta Viro dei lavori di cui alla citata perizia di variante senza aumento di spesa;

Visto il proprio decreto n. 593 del 26 ottobre 2009 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alle opere integrative e complementari ai lavori di completamento dello svincolo in questione di cui al prog. n. 39/40/COM/6064, redatto a cura del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania-Molise - Sede Centrale di Napoli - nell'ambito del medesimo progetto n. 39/40/COM/6064;

Visto il proprio decreto n. 647 del 15 marzo 2010 con il quale è stato approvato il nuovo importo del citato progetto esecutivo, rielaborato a cura del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania-Molise - Sede Centrale di Napoli - nella parte economica;

Visto il proprio decreto n. 676 del 30 giugno 2010 relativo alla presa d'atto degli esiti del verbale del giorno 20 aprile 2010 - Rep. n. 9483 per l'affidamento delle predette opere integrative e complementari;

Visto il proprio decreto n. 712 del 28 luglio 2010 con il quale è stato approvato il contratto del 23 giugno 2010 Rep. n. 9514, stipulato tra il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise e la Ditta Ciardiello Antonio per l'affidamento delle citate opere integrative e complementari dei lavori di completamento in questione;

Visto che le opere realizzate risultano tutte collaudate staticamente;

Vista la propria nota n. 11.305 del 18 dicembre 2009 con la quale è stata trasmessa all'ANAS S.p.A. - Compartimento viabilità per la Campania - alla Provincia di Avellino e al Sindaco del Comune di Calitri (Avellino) una planimetria generale dei lavori con l'individuazione dei possibili gestori delle rispettive tratte;

Vista la nota n. CNA-0004719-P del 29 gennaio 2010 con la quale l'ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Campania - Sede di Napoli - non ha formalizzato osservazioni sulle opere da consegnare;

Vista la nota n. 1.504/10 del 12 febbraio 2010 del Comune di Calitri (Avellino) con la quale viene comunicata la propria disponibilità a prendere in consegna i tratti di competenza comunale (viabilità secondarie);

Vista la propria nota n. 11.669 del 18 febbraio 2010, inviata alla Provincia di Avellino, all'ANAS S.p.A. - Compartimento viabilità per la Campania - e al Sindaco del Comune di Calitri (Avellino), con la quale è stato comunicato, tra l'altro, che per la viabilità di collegamento tra l'abitato di Calitri e la s.. 401 «Ofantina» è stata prevista la consegna in via provvisoria alla Provincia di Avellino;

Visto il proprio decreto n. 718 del 18 agosto 2010 con il quale è stata autorizzata la consegna anticipata provvisoria alla Provincia di Avellino delle rampe di accesso relative ai lavori di completamento dello svincolo della strada di collegamento della s.s. 401 «Ofantina» con l'abitato di Calitri (Avellino) - Prog. n. 39/40/COM/6064 - ed è stato, altresì, delegato alle operazioni di consegna di cui sopra un funzionario della struttura commissariale, in rappresentanza del Commissario ad acta ex art. 86 della legge n. 289/2002;

Visto il verbale sottoscritto in data 25 agosto 2010 con il quale l'Ufficio Commissariale ha consegnato in via anticipata provvisoria alla Provincia di Avellino le rampe di accesso relative ai lavori di completamento dello svincolo della strada di collegamento della s.s. 401 «Ofantina» con l'abitato di Calitri (Avellino) - Prog. n. 39/40/COM/6064;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il verbale sottoscritto in data 25 agosto 2010 di consegna anticipata provvisoria alla Provincia di Avellino delle rampe di accesso relative allo svincolo della strada di collegamento della s.s. 401 «Ofantina» con l'abitato di Calitri (Avellino) - Prog. n. 39/40/COM/6064.

Art. 2.

L'intestazione dei suoli, effettuata dal Concessionario revocato, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981, sarà volturata successivamente alla consegna definitiva delle opere al destinatario finale delle opere medesime, a proprio nome e a sua cura e spese.

Art. 3.

La consegna anticipata provvisoria di cui al precedente art. 1 diverrà definitiva con l'approvazione del collaudo finale dei lavori, per quanto riguarda i rapporti tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

Art. 4.

Il presente provvedimento viene notificato a mezzo raccomandata a.r. alla Provincia di Avellino ed al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania e Molise - Sede Centrale di Napoli.

Art. 5.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

Il Commissario ad acta: D'AMBROSIO

11A03350

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 23 febbraio 2011.

Approvazione delle linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili al campionato di pallacanestro di Lega Due e agli eventi correlati, per le stagioni 2011/12 e 2012/13 ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 84/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 23 febbraio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003 - supplemento ordinario n. 150, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo Unico della radiotelevisione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150/L, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 6, comma 6;

Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attività demandate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"», in particolare il Titolo II «Approvazione delle linee guida»;

Considerato che in base all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica, per i profili di sua competenza, la conformità delle linee-guida predisposte dall'organizzatore della competizione e della formazione e modifica dei pacchetti da parte dell'intermediario indipendente ai principi e alle disposizioni del decreto e le approva entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse;

Vista la nota pervenuta in data 10 gennaio 2011, prot. n. 591, con la quale la Lega Due di Pallacanestro ha trasmesso le linee-guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi riferibili al Campionato di Pallacanestro di Lega Due e agli Eventi correlati, per le stagioni 2011/12 - 2012/13, approvate dall'assemblea della stessa Lega il giorno 30 novembre 2010, in conformità con quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

Rilevato che a seguito della pubblicazione sul sito dell'Autorità in data 19 gennaio 2011 della comunicazione relativa all'avvio del procedimento istruttorio, non è pervenuto alcun contributo da parte di operatori della comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 307/08/CONS;

Rilevato che ad esito dell'istruttoria svolta, non è stato ritenuto necessario apportare modifiche al testo delle linee guida, pertanto si ritiene proponibile l'approvazione delle stesse nella versione trasmessa;

Ritenuto pertanto di poter approvare le linee-guida nella versione definitiva sopra individuata, con le seguenti precisazioni finalizzate a garantire il rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo n. 9/2008, di cui l'organizzatore della competizione dovrà tener conto nella pubblicizzazione del testo definitivo delle linee-guida e nell'organizzazione delle procedure competitive:

che per tutte le fasi della procedura di assegnazione devono essere rispettati i principi generali di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, avuto specifico riguardo alla garanzia delle condizioni di assoluta equità, trasparenza e non discriminazione tra i partecipanti;

che, per quanto riguarda i diritti audiovisivi rimasti privi di assegnazione o non posti in commercializzazione, la produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione avvenga nel rispetto dell'autonomia dei club;

che nell'invito ad offrire deve essere chiarito il concetto di «piattaforma IP» espresso nell'ambito della descrizione del Pacchetto internet, precisando se si faccia riferimento a IPTV o web tv;

che, sempre nell'invito ad offrire, occorre specificare come il diritto di trasmissione a seguito di commercializzazione diretta da parte dei Club (di cui alle norme comuni a tutti i pacchetti) possa essere esercitato senza ledere i diritti degli Assegnatari degli altri Pacchetti, viste le inevitabili sovrapposizioni che possono crearsi fra di essi, soprattutto considerando la possibilità di messa in onda da parte delle emittenti locali con visibilità anche satellitare;

Vista la proposta della Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. l'Autorità approva, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, alle condizioni di cui in motivazione, le linee guida per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi riferibili al Campionato di Pallacanestro di Lega Due e agli Eventi correlati, per le stagioni 2011/12 - 2012/13, nella versione definitiva acquisita dalla Lega Società di Pallacanestro Lega Due in data 10 gennaio 2011, prot. n. 591, e riportate all'allegato A della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata priva dell'allegato A nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed in versione integrale nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 23 febbraio 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MAGRI

11A03998

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DELIBERAZIONE 4 marzo 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nicolini Bagno società cooperativa», in Pieve di Bono, e nomina del commissario liquidatore.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(*Omissis*).

Delibera:

1. di porre in liquidazione coatta amministrativa, per i motivi in premessa indicati, la Nicolini Bagno società cooperativa con sede in Pieve di Bono, Frazione Strada, 16, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il rag. Luciano Maistri, con studio in Trento, Via Stoppani, 5;

2. di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

3. di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento all'eventuale nomina del comitato di sorveglianza ove la complessità della procedura la renda opportuna;

4. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio provinciale;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* nonché la comunicazione al rappresentante legale della cooperativa interessata ed al Registro Imprese della Camera di commercio di Trento per la sua trascrizione.

Trento, 4 marzo 2011

Il Presidente: DELLAI

11A04047

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 28 febbraio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Olbia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;

Rilevato che il consiglio comunale di Olbia (provincia di Olbia Tempio) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 è composto dal sindaco e da quaranta consiglieri;

Atteso che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contestualmente e con le modalità previste dell'art. 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 16 febbraio 2011, si è determinata una grave situazione di crisi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9/6 del 22 febbraio 2011, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Olbia e la nomina quale commissario straordinario del dott. Mariano Mariani, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Olbia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mariano Mariani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Olbia fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 28 febbraio 2011

Il presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Scioglimento del Consiglio comunale di Olbia e nomina del Commissario straordinario

Nel Consiglio comunale di Olbia (provincia di Olbia-Tempio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, composto dal Sindaco e da quaranta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventuno componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni, presentate contestualmente e con le modalità previste dall'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 16 febbraio 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del predetto decreto legislativo.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Olbia e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Mariano Mariani, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore: RASSU

11A03631

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Axorid»

Estratto determinazione V&A.PC/II/151 del 28 febbraio 2011

Specialità medicinale: AXORID.

Confezioni:

A.I.C. n. 039148010/M - «100 mg/20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in flacone PE;

A.I.C. n. 039148022/M - «100 mg/20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in flacone PE;

A.I.C. n. 039148034/M - «150 mg/20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in flacone PE;

A.I.C. n. 039148046/M - «150 mg/20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in flacone PE;

A.I.C. n. 039148059/M - «200 mg/20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule in flacone PE;

A.I.C. n. 039148061/M - «200 mg/20 mg capsule rigide a rilascio modificato» 30 capsule in flacone PE.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/1068/002-004/II/007.

Tipo di modifica: C.I.6.a - Modifica o modifiche della o delle indicazioni terapeutiche aggiunta di una nuova indicazione terapeutica modifica di un'indicazione approvata.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione 4.1 - Indicazioni terapeutiche: «Trattamento sintomatico di artrite reumatoide, spondilite anchilosante e osteoartrite in pazienti, con pregressa storia o a rischio di sviluppare ulcere gastriche o ulcere duodenali ai FANS» e delle sezioni 4.3 e 4.5 e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03765

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Zarelis»

Estratto determinazione V&A.PC/II/150 del 28 febbraio 2011

Specialità medicinale: ZARELIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 038316016/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316028/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316030/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316042/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316055/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316067/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316079/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316081/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316093/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316105/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316117/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316129/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316131/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316143/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316156/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316168/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316170/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316182/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316194/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316206/M - «75 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316218/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316220/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316232/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316244/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316257/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316269/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316271/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316283/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316295/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316307/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316319/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316321/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316333/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316345/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316358/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316360/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316372/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316384/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316396/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316408/M - «150 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316410/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316422/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316434/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316446/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316459/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316461/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316473/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316485/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316497/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316509/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316511/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316523/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316535/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316547/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316550/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316562/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316574/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316586/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316598/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316600/M - «225 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316612/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316624/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316636/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316648/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316651/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316663/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316675/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316687/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316699/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 038316701/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in blister PVC/PCTFE/AL confezione ospedaliera;

A.I.C. n. 038316713/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316725/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316737/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316749/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316752/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316764/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316776/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 56 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316788/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316790/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 038316802/M - «37,5 mg compresse a rilascio prolungato» 500 compresse in flacone HDPE confezione ospedaliera.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0581/001-004/II/014.

Tipo di modifica: C.I - Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza «Medicinali per uso umano e veterinario» - altra variazione.

Modifica apportata: modifiche delle etichette in seguito al commitment richiesto durante la Repeat Use.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03766

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Abelcet»

Estratto determinazione V&A.PC/II/148 del 28 febbraio 2011

Specialità medicinale: ABELCET.

Confezione: A.I.C. n. 033002015/M - «5 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini di vetro da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Cephalon S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0154/001/II/058.

Tipo di modifica: C.I.4 - Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, e 4.8 e relative modifiche del foglio illustrativo come conseguenza di un aggiornamento di dati clinici e di sicurezza riportati nel Company Core Safety Information.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03767

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Lipidem»

Estratto determinazione V&A.PC/II/147 del 28 febbraio 2011

Specialità medicinale: LIPIDEM.

Confezioni:

A.I.C. n. 036735013/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 10 flaconi in vetro da 100 ml;

A.I.C. n. 036735025/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 1 flaconei in vetro da 250 ml;

A.I.C. n. 036735037/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 10 flaconi in vetro da 250 ml;

A.I.C. n. 036735049/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 1 flacone in vetro da 500 ml;

A.I.C. n. 036735052/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 10 flaconi in vetro da 500 ml;

A.I.C. n. 036735064/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 1 flacone in vetro da 1000 ml;

A.I.C. n. 036735076/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 6 flaconi in vetro da 1000 ml;

A.I.C. n. 036735088/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 1 sacca in plastica da 250 ml;

A.I.C. n. 036735090/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 10 sacche in plastica da 250 ml;

A.I.C. n. 036735102/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 1 sacca in plastica da 500 ml;

A.I.C. n. 036735114/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 10 sacche in plastica da 500 ml;

A.I.C. n. 036735126/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 1 sacca in plastica da 1000 ml;

A.I.C. n. 036735138/M - «200 mg/ml emulsione per infusione» 10 sacche in plastica da 1000 ml.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0422/002/II/003 - SE/H/0422/002/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata:

armonizzazione degli stampati;

ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo;

gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03768

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alendronato Ranbaxy Italia»

Estratto determinazione V&A.PC/II/154 del 28 febbraio 2011

Specialità medicinale: ALENDRONATO RANBAXY ITALIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 038006096/M - «70 mg compresse» 2 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038006108/M - «70 mg compresse» 4 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038006110/M - «70 mg compresse» 8 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038006122/M - «70 mg compresse» 12 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 038006134/M - «70 mg compresse» 40 compresse in blister PA/AL/PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Ranbaxy Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0788/003/II/007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.2, 4.4, 4.5, 4.7 e 4.8 e relative modifiche del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03769

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2001, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio d'identificazione a fianco indicato, è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

Marchio: 109CT.

Ragione sociale: Gennaro preziosi srl.

Sede: Paternò.

11A03632

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione a fianco indicato, ha cessato l'attività di fabbricazione di oggetti in metallo prezioso.

I punzoni in dotazione dell'impresa medesima sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
74CT	Failla Salvatore	Grammichele

11A03633

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas sito nel comune di Larino – ENEL Produzione S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000049 del 23 febbraio 2011, è stata rilasciata alla Società ENEL Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, viale Regina Margherita n. 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas sito nel comune di Larino (Campobasso), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.

11A03635

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Livorno Ferraris – E.ON Produzione S.p.A.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2011/0000050 del 23 febbraio 2011, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società E.ON Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Andrea Doria n. 41/G, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Livorno Ferraris (Vercelli), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.

11A03636

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Furto di biglietti relativi a talune lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAXI MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
929354	000	014
946626	000	014
946627	000	014
946628	000	014
946629	000	014
946630	000	014
946631	000	014
946632	000	014
946714	000	014
946715	000	014
946716	000	014
946717	000	014
946718	000	014
946719	000	014
946720	000	014
946721	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "VIVERE ALLA GRANDE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1167171	000	029
1167856	000	029
1167857	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto numero	biglietti dal	al
3539018	000	029
3539026	000	029
3539027	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1179344	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SBANCA TUTTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
33297	000	029
50231	000	029
50232	000	029
50233	000	029
50234	000	029
50235	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
2820639	000	059
2820640	000	059
2820647	000	059
2831911	000	059
2831912	000	059
2831913	000	059
2831914	000	059
2831955	000	059
2831956	000	059
2831957	000	059
2831958	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TURISTA PER SEMPRE"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
149509	000	059
149510	000	059
158883	000	059
158884	000	059
158885	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PRENDI TUTTO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
647517	000	059
654885	000	059
654886	000	059
654887	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "L'EREDITA'"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
191864	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "BUON COMPLEANNO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
92510	000	099
92511	000	099
101769	000	099
101770	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "CACCIA AI TESORI"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
886811	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "QUADRIFOGLIO D'ORO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
141277	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
189114	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "BOWLING"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
76147	000	149
79885	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
175505	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA FORTUNA GIRA"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
154353	000	149
154747	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
282270	000	299
284118	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto numero	**biglietti dal**	**al**
316430	000	299

11A04046

PROVINCIA DI GORIZIA

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per il biennio 2011-2012

Con determinazione n. 385 dd. 28 febbraio 2011 del responsabile dell'Ufficio politiche attive del lavoro sono state ridefinite le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in provincia di Gorizia valevoli per il biennio 2011-2012.

DESCRIZIONE	UNITÀ DI MISURA	TARIFFA	TARIFFA
		2011	2012
Merce varia			
in sacchi fino a 25 kg (operazioni da o su vagoni scalo)	quintale	1,15	1,18
in sacchi fino a 25 kg (operazioni da vagoni o automezzi mag.)	quintale	1,36	1,40
in sacchi fino da 25 kg a 50 (operazioni da o su vagoni scalo)	quintale	1,00	1,03
in sacchi fino da 25 kg a 50 (operazioni da vagoni o automezzi mag.)	quintale	1,23	1,26
in sacchi oltre a 50 kg (operazioni da o su vagoni scalo)	quintale	0,93	0,95
in sacchi oltre a 50 kg (operazioni da vagoni o automezzi mag.)	quintale	1,15	1,18
in casse o cartoni fino a 20 kg (operazioni da o su vagoni scalo)	quintale	1,65	1,69
in casse o cartoni fino a 20 kg (operazioni da vagoni o automezzi mag.)	quintale	1,72	1,77
in casse o cartoni oltre 20 kg (operazioni da o su vagoni scalo)	quintale	1,15	1,18
in casse o cartoni oltre 20 kg (operazioni da vagoni o automezzi mag.)	quintale	1,36	1,40
Merci varie a cataste e cumuli			
oltre 2 metri	quintale	0,2	0,2
oltre 3 metri	quintale	0,28	0,3
oltre 4 metri	quintale	0,37	0,38
Operazioni ai frigoriferi			
carni - carico e scarico colli	quintale	1,8	1,85
Tariffa a tempo	ora	18,01	18,55

Le tariffe tengono conto di un incremento annuo pari al 3,0% (dati calcolati tramite valori ISTAT di riferimento per il biennnio precedente).

Maggiorazioni.

La tariffa oraria sarà maggiorata nella misura del:

25% per lavoro notturno inteso dalle 22.00 alle 6.00;

50% per lavoro straordinario notturno feriale;

75% per lavoro straordinario notturno festivo;

30% per lavoro straordinario diurno inteso dalle 6.00 alle 22.00;

50% per lavoro festivo diurno;

65% per straordinario festivo diurno;

30% per il lavoro svolto di sabato;

100% per lavoro svolto dalle ore 22.00 alle 6.00 del giorno successivo a Natale, Capodanno, Pasqua e 1° Maggio.

Le tariffe sono da intendersi comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali che degli oneri contributivi e gestionali.

L’atto integrale è consultabile sul sito www.provincia.gorizia.it/lavoro, con il seguente percorso: Normativa/Lavoro - Tariffe minime per facchinaggio.

11A03634

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 26 novembre 2010 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca recante: «Ammissione di progetti di ricerca Eurostars al fondo agevolazione ricerca nel campo della cooperazione internazionale. (prot. 2068)» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 19 marzo 2011).

Nell'allegato 1 al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, alla pagina 10 riportante il protocollo n. 4956/E, alla sezione A – Generalità del Progetto, dove è scritto:

- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 4659 MIGAN EUROSTARS- Microwave Integrated Circuit for a new generation of GaN packaged MMIC- Microwave Monolithic Integrated Circuit
  Inizio: 19/08/2009
  Durata Mesi: 35
  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/5/2009, data di protocollo della domanda
  Sociale/Denominazione Ditte",

leggasi:

- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 4659 MIGAN EUROSTARS- Microwave Integrated Circuit for a new generation of GaN packaged MMIC- Microwave Monolithic Integrated Circuit
  Inizio: 19/08/2009
  Durata Mesi: 35
  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo il 20/5/2009, data di protocollo della domanda
  Sociale/Denominazione Ditte
  MEC S.r.l. Bologna".

11A04065

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-070) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.